



Gemeinsame Einrichtung KVG
Institution commune LAMal
Istituzione comune LAMal

Industriestrasse 78
CH-4600 Olten
www.kvg.org

Informazioni sull'assicurazione malattia per persone titolari di una pensione Svizzera che si trasferiscono in uno stato dell'UE/AELS



Gettiamo dei ponti

Istituzione comune LAMal

Industriestrasse 78

CH-4600 Olten

E-Mail eu@kvg.org

Website www.kvg.org

Richiesta di esenzione online www.kvg.org/VP



Indice

1. Obbligo assicurativo	2
2. Come procedere in caso di cambiamento di residenza	3
3. Come ottiene le prestazioni mediche nello Stato di residenza	3
4. Diritto di scelta delle cure in Svizzera	3
5. Cure sanitarie al di fuori dello Stato di residenza e in Svizzera	4
6.1. Possibilità di assicurarsi nello Stato di residenza – diritto di opzione	4
Scelta di possibilità assicurativa - rappresentazione semplificata	6
6.2 Obbligo assicurativo in Svizzera	7
6.3 Obbligo assicurativo nello Stato di residenza	7
Panoramica dell' opzioni d'assicurazione	7
Domanda di esenzione	9

Questo foglio informativo si dirige a persone che percepiscono una rendita dalla Svizzera e che vivono in uno Stato dell'UE/AELS o che vogliono trasferirvi la loro residenza.

L'Obbligo assicurativo s'intende anche per i familiari a carico, se non hanno un'attività lucrativa e non percepiscono una rendita.

1. Obbligo assicurativo

I pensionati sono assicurati nello Stato da cui percepiscono la pensione. In Svizzera valgono come rendite (legali) rendita di vecchiaia e superstiti (AVS), rendita d'invalidità (AI), assicurazione militare (AM) assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la previdenza professionale (LPP casse pensioni). Nel settore delle pensioni aziendali e professionali vale anche in forma di capitale, qual'ora sia nell'ambito dei regolamenti e raggiunto l'età normale di pensionamento, al più presto al compimento del 58esimo anno di età. Persone che percepiscono una delle rendite indicate, sono soggette all'obbligo assicurativo in Svizzera.

Non sono considerate pensioni in forma privata come ad esempio l'assicurazione sulla vita.

Diritto d'opzione

In caso di residenza in alcuni paesi, vi è la possibilità di farsi esonerare dall'obbligo assicurativo in Svizzera. Al punto [6.1. Possibilità di assicurarsi nello Stato di residenza – diritto di opzione](#) sono elencati i presupposti per poter usufruire dell'esenzione.

Riduzione dei premi

Se è assicurato/a in Svizzera secondo la LAMal, e vive nell'UE/AELS in condizioni economiche modeste, può fare richiesta per la riduzione dei premi. Voglia inviare la relativa domanda all'Istituzione comune LAMal ([www.kvg.org/CittadiniPrivati/Riduzione dei primi](http://www.kvg.org/CittadiniPrivati/RiduzioneDeiPrimi)).

Attività lucrativa nello Stato di residenza

Se ha un'attività lucrativa nello Stato di residenza, è soggetto al sistema sanitario dello Stato residenziale. Voglia rivolgersi all'assicurazione competente o all'autorità del suo Stato di residenza per regolare la sua copertura assicurativa sanitaria.



Percepisce una pensione da parte dello Stato di residenza

La ricezione di una pensione da parte dello Stato di residenza comporta anche l'obbligo di aderire al sistema di assicurazione sanitaria dello Stato di residenza. L'importo della pensione non è rilevante per innescare l'assicurazione obbligatoria nello Stato di residenza. Si prega di prendere contatto con le assicurazioni sanitarie o le autorità competenti nello Stato di residenza per il controllo della copertura assicurativa sanitaria.

Percezione di più pensioni

È soggetto all'obbligo assicurativo in Svizzera in caso l'assicurazione per la pensione sia più lunga in Svizzera e se percepisce una rendita AVS, AI, AM, LAINF o LPP (vedi punto 1) e contemporaneamente una rendita da un altro Stato UE/AELS.

2. Come procedere in caso di cambiamento di residenza.

Informi in tempo l'assicurazione sanitaria in Svizzera del cambio di residenza. Se la sua assicurazione sanitaria attuale non offre l'assicurazione sanitaria per persone che abitano in uno Stato UE-AELS, le verrà richiesto di stipulare un'assicurazione presso un altro assicuratore. L'elenco delle assicurazioni malattia presenti nel suo paese di residenza e i relativi premi sono sul sito www.priminfo.ch (Premi UE/AELS). Con il cambiamento di residenza variano anche i premi. Informazioni dettagliate le potrà fornire il suo assicuratore.

3. Come ottiene le prestazioni mediche nello Stato di residenza

La sua assicurazione sanitaria Svizzera le fornisce il modulo S1 oppure il formulario E121 che lei dovrà consegnare all'ufficio competente dell'assicurazione malattia pubblica nel Suo nuovo paese di residenza (la cosiddetta Istituzione che le fornisce le prestazioni in via sostitutiva) per ottenere l'iscrizione. È possibile che quest'ufficio le chieda di compilare un questionario per verificare se lei ha un diritto/dovere assicurativo nel paese di residenza. Questa eventualità è data per esempio se lei esercita un'attività lavorativa o se percepisce una pensione nel paese di residenza. (vedi anche punto 1).

Prestazioni

L'istituzione presso la quale ha ottenuto l'iscrizione Le fornirà tutte le prestazioni sanitarie previste nel paese di residenza (prestazioni mediche, degenza ospedaliera, farmaci ecc.) In materia di prestazioni medico-sanitarie, Lei avrà gli stessi diritti di una persona assicurata in questo paese. Anche eventuali partecipazioni ai costi sono regolamentate secondo le norme del paese di residenza.

4. Diritto di scelta delle cure in Svizzera

Se è assicurato/a in Svizzera, ha un cosiddetto **diritto di scelta delle cure**; in altre parole, può farsi curare indifferentemente nel suo paese di residenza elettivo o in Svizzera.



5. Cure sanitarie al di fuori dello Stato di residenza e in Svizzera

In un altro Stato UE/AELS (ad.e. motivi di vacanza), invece, ha diritto a cure mediche solamente alle condizioni seguenti: nel corso di un soggiorno temporaneo, ha diritto a tutte le prestazioni in natura che si rendano medicalmente necessarie tenuto conto del tipo di prestazioni e della durata prevista del soggiorno. Non ha alcun diritto a prestazioni se si reca in un altro Stato UE/AELE allo scopo di farsi curare. In tal caso, i costi che ne derivano sono totalmente a suo carico.

6.1. Possibilità di assicurarsi nello Stato di residenza – diritto di opzione

Con singoli Stati è stato stipulato un diritto di opzione assicurativo – una scelta tra l'assicurazione in base alla LAMal in Svizzera e l'assicurazione obbligatoria nello Stato di residenza.

I pensionati e i loro familiari senza attività lucrativa che vivono in uno di tali Stati possono essere esentati dall'obbligo di assicurazione obbligatoria in Svizzera (vedi punto 1). Se sono soddisfatte le condizioni per un'esenzione.

La scelta del diritto di opzione apporta dei cambiamenti nella situazione assicurativa. Si prega di notare:

- È assicurato/a direttamente nello Stato di residenza, non più in Svizzera
- Paga i suoi premi/ contributi nello Stato di residenza
- L'assicurazione secondo LAMal in Svizzera non è più attiva
- Non ha più **nessun** diritto di scelta delle cure (vedi punto 4)
- Il rilascio del modulo S1 risp. formulario E121 viene omesso

Residenza in Austria, Francia, Germania, Italia vale:

Si può chiedere l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera per sé e per i familiari senza attività lucrativa se si ottiene l'affiliazione diretta al sistema di assicurazione malattie del paese di residenza.

Residenza in Spagna vale:

Cittadini svizzeri e spagnoli possono assicurarsi direttamente in Spagna, nel quadro di "Convenio especial". A tal fine, deve essere compilato e approvato il [formulario](#) "Convenio especial" dalla Seguridad Social spagnola. Una compagnia di assicurazioni a favore delle assicurazioni private in Spagna non è possibile.

Residenza in Portogallo vale:

Le persone che percepiscono una pensione possono essere assicurati direttamente in Portogallo e quindi fanno uso del diritto di opzione. Per questo deve essere compilato e approvato il [formulario](#) "e de inscrição Certificado de Declaração de opção" dall'assicurazione sanitaria portoghese. I familiari senza attività lucrativa sono assicurati in Portogallo. Un'esenzione dall'assicurazione obbligatoria in Svizzera non è necessaria.



Residenza in Finlandia vale:

Solamente i Suoi familiari senza attività lucrativa possono esercitare il diritto d'opzione. Lei, invece, deve mantenere l'assicurazione sanitaria o assicurarsi in Svizzera.

Assicurazione nello Stato di residenza solo su richiesta

Optare per il sistema di assicurazione sanitaria del suo Stato di residenza, è solo possibile dopo l'approvazione da parte dell'Istituzione comune LAMal (art. 18 cpv. 2 Legge federale sull'assicurazione malattie). La domanda di esenzione dall'assicurazione obbligatoria in Svizzera è da richiedere per iscritto, entro tre mesi dalla presa di domicilio a UE/AELS o dalla pensione. Se sono soddisfatte le condizioni, si riceverà una conferma formale da parte dell'Istituzione comune LAMal.

Le persone che risiedono in **Francia** unitamente alla domanda di esenzione devono compilare e inviare il modulo "Choix du système d'assurance-maladie applicable" (www.kvg.org/CittadiniPrivati/ObbligoAssicurativo/Esenzione/Pensionati).

La richiesta può essere fatta in via elettronica o per posta.

Trasmissione elettronica: www.kvg.org/VP

Trasmissione per E-Mail: eu@kvg.org

Indirizzo postale: Istituzione comune LAMal, Industriestrasse 78, 4600 Olten, Svizzera

Un modello per la domanda di esenzione lo trova nell'ultima pagina di questo foglio informativo.


In rari casi è possibile richiedere un'esenzione pur abitando in un paese UE/AELS per il quale non è previsto il diritto d'opzione, a condizione che lei abbia un'assicurazione privata che offre prestazioni nettamente migliori di quelle garantite dall'assicurazione pubblica nel paese di residenza. Per informazioni più dettagliate al riguardo voglia rivolgersi all'Istituzione comune LAMal.

Nella veste di organo federale, l'Istituzione comune LAMal è soggetta alle disposizioni della legge Svizzera sulla protezione dei dati (LPD). Per ulteriori informazioni in merito si rimanda a www.kvg.org.



Scelta di possibilità assicurativa - rappresentazione semplificata

Percepisce una pensione dalla Svizzera e cambia la sua residenza in Germania, Francia, Italia, Austria, Portogallo o in Spagna risp. vi risiede. Valgono le seguenti possibilità assicurative:





6.2 Obbligo assicurativo in Svizzera

In Danimarca, Gran Bretagna, Svezia:

È tenuto/a altresì a mantenere l'assicurazione sanitaria in Svizzera. Non può farsi esentare dall'obbligo assicurativo.

In tutti gli altri Stati:

I pensionati e i loro familiari a carico sono soggetti all'obbligo assicurativo in Svizzera. Un'assicurazione nello Stato di residenza non è possibile.

Residenza in Finlandia vale:

Solamente i suoi familiari senza attività lucrativa possono esercitare il diritto d'opzione. Lei, invece, deve mantenere l'assicurazione sanitaria o assicurarsi in Svizzera.

6.3 Obbligo assicurativo nello Stato di residenza

Residenza in Danimarca, Gran Bretagna, Svezia vale:

Solamente i familiari a carico senza attività lucrativa sono soggetti all'assicurazione nello Stato di residenza. I pensionati sono soggetti all'obbligo assicurativo in Svizzera.

Residenza nel Liechtenstein vale:

Tanto per lei quanto per i suoi familiari senza attività lucrativa vige l'obbligo assicurativo nel principato.

Residenza in Portogallo vale:

I familiari senza attività lucrativa sono soggetti all'obbligo assicurativo in Portogallo. I pensionati hanno il diritto di opzione..

Panoramica dell' opzioni d'assicurazione

Stato di residenza	Assicurazione in Svizzera	Scelta di opzione	Obbligo assicurativo nello Stato di residenza
Austria		X	
Belgio	X		
Bulgaria	X		X
Cechia	X		
Cipro	X		
Croatia	X		
Danimarca	X (pensionati)		X (familiari a carico)
Estonia	X		
Finlandia	X (pensionati)	X (familiari a carico)	
Francia		X	
Germania		X	
Grecia	X		
Irlanda	X		
Islanda	X		



Italia		X	
Lettonia	X		
Liechtenstein			X
Lituania	X		
Lussemburgo	X		
Malta	X		
Norvegia	X		
Paesi Bassi	X		
Polonia	X		
Portogallo		X (pensionati)	X (familiari a carico)
Regno Unito	X (pensionati)		X (familiari a carico)
Romania	X		
Slovacchia	X		
Slovenia	X		
Spagna		X	
Svezia	X (pensionati)		X (familiari a carico)
Ungheria	X		



Istituzione comune LaMal
Industriestrasse 78
4600 Olten
Svizzera

Domanda di esenzione

Domanda di esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera in qualità di titolare di una pensione svizzera residente in Germania, Finlandia (solo familiari), Francia, Italia, Austria, Portogallo o Spagna (convenio especial)

Cognome: Nome:

Data di nascita: N. AVS :

Pensione dalla Svizzera: AVS/AI AI AM LPP a partire dal/dal

Pensione dall'UE/AELE: No Sí Paese: a partire dal/dal

Paese: a partire dal/dal

Attività lucrativa: No Sí Paese: a partire dal/dal

Indirizzo nello stato UE/AELE

Strada/no:

CP: Luogo:

Paese: Nazionalità:

E-mail: Tel:

Residenza in uno stato UE/AELE dal:

Ultimo indirizzo in Svizzera:

Ultima cassa malati in Svizzera:

Mi avvalgo del diritto d'opzione e mi affilio all'assicurazione malattia o continuo a restare assicurato nel mio paese di residenza. Chiedo quindi l'esenzione dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera.

Allego:

- notificazione di affiliazione all'assicurazione malattie nel paese di residenza oppure attestazione per affiliazione futura (solo fotocopia)
- notificazione di partenza del comune di residenza in Svizzera
- attestazione della rendita/pensione
- formulario "Choix du système d'assurance-maladie applicable" (obbligatorio soltanto per persone residenti in Francia)

.....
Luogo, Data

.....
Firma